SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A12231

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Recepimento della decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che fa obbligo all'utilizzatore di procedere ad una valutazione degli impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati utilizzando almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III, lettere *A* e *B*;

Vista la decisione della Commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000 sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;

Decreta:

Art. 1.

1. In sede di valutazione degli impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, si applicano, a complemento delle indicazioni di cui all'allegato III, le note orientative per la valutazione del rischio riportate in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 288

ALLEGATO

NOTE ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ALLEGATO III DELLA DIRETTIVA 90/219/CEE SULL'IMPIEGO CONFINATO DI MICROORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.

1. *Introduzione.*

Gli elementi per la valutazione del rischio specificati nei paragrafi 1 e 2 dell'allegato III comprendono tra l'altro la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana e l'ambiente. Sono ritenuti potenzialmente nocivi quegli effetti suscettibili di causare malattie, vanificarne la profilassi o la terapia e promuovere l'insediamento e/o la diffusione nell'ambiente di microorganismi che possono produrre effetti negativi su popolazioni naturali o effetti dannosi in seguito al trasferimento di geni in altri organismi. La valutazione comporta l'analisi dei rischi collegati agli effetti potenzialmente nocivi per ciascuna attività ed inoltre la loro attribuzione a diverse classi definite nell'art. 5, tenendo conto sia della natura che della portata delle operazioni per stabilire quali sono le attrezzature di contenimento finale necessarie. Il grado di rischio connesso agli impieghi confinati e ai processi di costruzione di microorganismi geneticamente modificati (MGM) dipende dalla gravità degli effetti potenzialmente nocivi per la salute umana o l'ambiente e dalla possibilità che questi effetti si verifichino realmente. In sede di valutazione del rischio si considera l'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente agli MGM durante, le normali operazioni svolte in una struttura di impiego confinato o in caso di dispersione accidentale nell'ambiente. Il livello di classificazione definito mediante la valutazione del rischio determina i requisiti relativi al contenimento per le attività connesse agli MGM, conformemente all'allegato IV.

2. *Valutazione del rischio.*

L'intero processo di valutazione del rischio è costituito da due procedure descritte qui di seguito.

2.1. *Procedura 1.*

Identificazione delle caratteristiche potenzialmente nocive (rischio) dell'MGM e attribuzione dell'MGM ad una classe iniziale (classi da 1 a 4) che tenga conto della gravità dei potenziali effetti nocivi.

E

Valutazione della probabilità con cui gli effetti nocivi possono verificarsi in funzione dell'esposizione (sia di soggetti umani che dell'ambiente), tenendo conto della natura e della portata del lavoro svolto in presenza di misure di contenimento adeguate per la classe iniziale attribuita all'MGM.

2.2. *Procedura 2.*

Classificazione definitiva e determinazione definitiva delle relative misure di contenimento necessarie per l'attività in questione. Conferma dell'adeguatezza della classificazione e delle misure di contenimento definitive mediante la ripetizione della procedura 1.

3. *Procedura 1.*

3.1. *Identificazione delle caratteristiche nocive (rischio) dell'MGM.*

Il processo di valutazione del rischio implica l'identificazione di tutte le caratteristiche potenzialmente nocive dell'MGM dovute alla modificazione genetica o ad eventuali cambiamenti delle caratteristiche tipiche degli organismi riceventi. Occorre definire le caratteristiche potenzialmente nocive associate all'MGM esaminando l'organismo ricevente, l'organismo donatore, le caratteristiche e l'ubicazione del materiale genetico inserito ed eventuali vettori. E sottolineare che la modificazione genetica di un microorganismo può influire sulla sua capacità di causare danni alla salute umana e all'ambiente. Le modificazioni genetiche possono infatti diminuire o aumentare o lasciare inalterato il potenziale dannoso di un MGM.

3.2. *Aspetti da esaminare, se di pertinenza:*

3.2.1. *Organismo ricevente:*

patogenicità e virulenza, infettività, allergenicità, tossicità e possibilità di fungere da vettori di agenti patogeni;

natura dei vettori indigeni e degli agenti avventizi laddove sussiste il rischio di una mobilizzazione del materiale genetico inserito; frequenza della mobilizzazione;

natura e stabilità delle eventuali mutazioni disabilitanti;

eventuali modificazioni genetiche precedenti;

gamma degli organismi ospiti (se di pertinenza);

eventuali tratti fisiologici significativi che potrebbero essere alterati nell'MGM finale o relativa stabilità, se di pertinenza; habitat naturale e distribuzione geografica;

partecipazione significativa in processi ambientali naturali (ad es. fissazione dell'azoto, regolazione del pH);

interazione con altri organismi nell'ambiente ed effetti su di essi (incluse le eventuali caratteristiche di competitività, patogenicità o simbiosi);

capacità di formare strutture di sopravvivenza (ad es. spore o sclerozi).

3.2.2. *Organismo donatore (per esperimenti di fusione o esperimenti «shttgun» dove l'inserto non è ben caratterizzato):*

patogenicità e virulenza, infettività, tossicità e possibilità di fungere da vettori di agenti patogeni;

natura dei vettori indigeni:

sequenza;

frequenza di mobilizzazione e specificità;

presenza di geni che conferiscono resistenza a sostanze antimicrobiche compresi gli antibiotici;

gamma degli organismi ospiti;

altri tratti fisiologici di rilievo.

3.2.3. *Inserto:*

identità e funzioni specifiche dell'inserto (geni);

livello di espressione del materiale genetico inserito;

origine del materiale genetico, identità dell'organismo o degli organismi donatori e loro caratteristiche, se del caso;

storia di eventuali modificazioni genetiche precedenti;

ubicazione del materiale genetico inserito (possibilità di attivazione/disattivazione di geni dell'organismo ospite a seguito dell'inserzione).

3.2.4. *Vettore:*

natura e origine del vettore;

struttura e quantità dell'acido nucleico del vettore e/o del donatore che rimane nel costrutto finale del microorganismo modificato;

frequenza di mobilizzazione del vettore inserito (se presente nell'MGM finale) e/o capacità di trasferimento di materiale genetico.

3.2.5. *MGM ottenuto:*

3.2.5.1. *Considerazioni in materia di salute umana:*

effetti tossici o allergenici attesi correlati all'MGM e/o ai suoi prodotti metabolici;

confronto della patogenicità dell'MGM con quella del ricevente oppure, se del caso, dell'organismo parentale;

capacità di colonizzazione attesa;

possibilità che il microorganismo sia patogeno per soggetti umani immunocompetenti;

malattie provocate dall'MGM e meccanismi di trasmissione; livello di invasività e virulenza;

dose infettiva;

possibili cambiamenti della via di infezione o della specificità tissutale;

possibilità di sopravvivenza dell'MGM al di fuori di un organismo umano;

stabilità biologica;

spettro di resistenze agli antibiotici;

allergenicità;

tossinogenicità;

disponibilità di terapie e misure profilattiche adeguate.

3.2.5.2. *Considerazioni in materia di ambiente:*

ecosistemi nei quali il microorganismo in questione potrebbe essere involontariamente rilasciato dalla struttura di impiego confinato;

attesa circa la capacità di sopravvivenza e moltiplicazione e la portata della disseminazione del microorganismo modificato negli ecosistemi identificati;

anticipazione delle conseguenze dell'interazione tra il microorganismo modificato e gli organismi o i microorganismi che potrebbero entrare in contatto in caso di immissione accidentale nell'ambiente;

effetti noti o prevedibili sulle piante e sugli animali quali patogenicità, tossicità, allergenicità, trasmissione di agenti patogeni, modificazione nella resistenza agli antibiotici, alterazione del tropismo o della specificità per organismi ospiti, colonizzazione;

coinvolgimento noto o prevedibile in processi biogeochimici.

3.3. *Classificazione iniziale dell'MGM.*

I paragrafi da 3 a 5 dell'allegato III specificano che la prima fase del processo di valutazione del rischio di un MGM è l'identificazione delle sue potenziali caratteristiche nocive e una prima classificazione mediante l'identificazione dei rischi associati al ricevente, all'organismo donatore se di pertinenza, al vettore e all'eventuale insetto. A tale scopo può essere utile tenere conto delle caratteristiche generali specificate per la classe 1 al paragrafo 4 dell'allegato III e degli opportuni schemi di classificazione aggiornati nazionali e internazionali (inclusa la direttiva 90/679/CEE - Gazzetta Ufficiale L 374 del 31 dicembre 1990, pag. 1 - e le sue successive modifiche). Le corrispondenti misure di contenimento e le altre misure di protezione specificate nell'allegato IV possono fungere da riferimento per stabilire se occorrono provvedimenti più severi di contenimento e protezione per limitare gli effetti nocivi identificati.

Per stabilire il livello di rischio dei danni dovuti alle proprietà nocive dell'MGM occorre valutare la gravità del danno e le altre caratteristiche biologiche (ad esempio le mutazioni disabilitanti) suscettibili di limitarne la probabilità. La gravità degli effetti nocivi deve essere stimata a prescindere dalla probabilità con cui essi si potrebbero verificare realmente. Per determinare la gravità dei possibili danni occorre valutare le eventuali conseguenze e non la probabilità del verificarsi del danno. Ad esempio, nel caso di un agente patogeno occorre stimare la gravità della malattia partendo dal presupposto che la specie suscettibile è stata effettivamente infettata. L'attribuzione dell'MGM ad una classe iniziale implica una valutazione della gravità in questo senso. Gli schemi di classificazione, come quello contenuto nella direttiva 90/679/CEE, tengono conto della gravità delle conseguenze. Tuttavia molti schemi sono basati solo su considerazioni relative o alla salute umana o all'ambiente. Occorre dunque valutare la gravità degli effetti nocivi dell'MGM in questione tenendo conto delle due dimensioni.

3.4. *Valutazione della probabilità con cui gli effetti nocivi possono verificarsi.*

Gli elementi fondamentali che determinano il grado di probabilità con cui un evento dannoso si verifica sono il livello e la natura dell'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente ad un determinato MGM. In molti casi l'esposizione è di importanza fondamentale ai fini della valutazione del rischio, poiché spesso determina se un effetto nocivo possa o meno verificarsi. La probabilità di esposizione di soggetti umani o dell'ambiente all'MGM in questione dipende dal tipo di operazioni effettuate (ad esempio la portata di tali operazioni) con le condizioni di contenimento corrispondenti alla classificazione iniziale conformemente ai paragrafi 5 e 6 applicate nel corso delle attività.

Il paragrafo 7, punti ti) e in) dell'allegato III specifica quali aspetti delle attività devono essere presi in considerazione in sede di classificazione definitiva e scelta delle misure di protezione. Occorre inoltre valutare la natura e la portata dell'attività per poter stimare la probabilità di un'esposizione di soggetti umani o dell'ambiente al microorganismo in questione, senza dimenticare che tali elementi influiscono anche sulla scelta delle procedure di gestione del rischio.

Gli elementi delle operazioni che potrebbero influire sulla valutazione del rischio e che dovrebbero dunque essere presi in considerazione riguardano anche le attività vere e proprie da svolgere, le pratiche di lavoro e il tipo e la portata delle misure di contenimento utilizzate.

La valutazione dovrebbe tenere conto in particolare del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti e degli effluenti. Se opportuno, occorre applicare le misure di sicurezza necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.

3.4.1. *Natura delle attività da svolgere.*

Il grado di rischio e l'adozione di misure di protezione per ridurre tale rischio ad un livello adeguato dipendono dalla natura delle attività da svolgere, poiché esse determinano l'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente al rischio e dunque la possibilità che si verifichi un danno.

In funzione della natura delle attività da svolgere viene utilizzata una delle tabelle specificate nell'allegato IV che definiscono le misure adeguate di contenimento e di protezione.

In pratica, per i lavori svolti in laboratorio, dove l'influenza delle procedure standard sull'esposizione è ben nota, è improbabile che venga richiesta una valutazione dettagliata del rischio di ogni singola procedura, a meno che non si utilizzi un organismo estremamente

pericoloso. Tuttavia potrebbero essere necessarie considerazioni più specifiche per procedure non rutinarie o per procedure che potrebbero avere implicazioni significative per il livello di rischio, per esempio in caso di processi in cui viene generato aerosol.

3.4.2. *Concentrazione e portata.*

La densità di una coltura può comportare il rischio di esposizione ad alte concentrazioni di un MGM in particolare, soprattutto nelle fasi a valle di un processo. Occorre dunque valutare attentamente gli effetti della concentrazione dell'MGM sulla probabilità di un evento dannoso.

Anche la portata delle operazioni è un fattore da considerare in sede di valutazione del rischio. Tale fattore può essere espresso in termini di volume assoluto di un'unica operazione oppure in termini di frequenza di un determinato processo ripetitivo, poiché entrambi possono concorrere ad aumentare la possibilità di esposizione se dovessero fallire le misure di contenimento e protezione e dunque influire sulla probabilità del verificarsi di un evento dannoso.

Sebbene le operazioni su vasta scala non comportino necessariamente un livello di rischio più elevato, esse potrebbero comunque aumentare la possibilità di esposizione sia in termini di numero di soggetti umani che di quantità di esposizione dell'ambiente in caso di cattivo funzionamento delle misure di contenimento.

Sulla base della portata delle operazioni si sceglie dall'allegato IV la tabella che risulta essere più adeguata per l'applicazione delle misure di contenimento e protezione.

3.4.3. *Condizioni relative alle colture.*

In molte attività ad impiego confinato le colture sono mantenute in ambiente rigorosamente controllato per proteggere il lavoro svolto, tuttavia il tipo e la configurazione dei contenitori o di altre attrezzature utilizzate per la crescita delle colture influisce sul grado di rischio per la salute umana e l'ambiente. Utilizzando contenitori per la fermentazione sigillati ed estremamente sofisticati si possono ridurre significativamente sia l'esposizione, sia i rischi collegati alla manipolazione di MGM. È importante anche prendere in considerazione il grado di affidabilità oppure l'incidenza di possibili anomalie delle attrezzature, poiché eventuali disfunzioni potrebbero comportare alti livelli di esposizione a MGM dannosi. Possono essere prescritte ulteriori misure di contenimento quando la probabilità di eventuali disfunzioni è elevata. Le procedure operative standard relative al personale che svolge lavori a contatto con le colture di MGM, quali la centrifuga o la sonicazione, hanno una notevole influenza sull'efficacia delle misure di contenimento utilizzate.

Quando le condizioni delle colture fungono da misure di contenimento fisico anche le misure biologiche e chimiche utilizzate per proteggere i lavori svolti in laboratorio possono contribuire in maniera significativa al rafforzamento delle misure di contenimento. Una possibile misura biologica di contenimento è l'uso di mutanti auxotrofi per i quali occorrono fattori di crescita specifici. Esempi di misure di contenimento chimico sono le soluzioni disinfettanti mantenute in sistemi di drenaggio.

Conformemente al paragrafo 7, punto i) dell'allegato III occorre esaminare le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente esposto e la gravità dei possibili effetti per valutare la possibilità che si verifichino effetti nocivi e la loro gravità.

L'intensità e la natura dell'esposizione dell'ambiente e l'eventuale presenza di bioti che possono subire effetti negativi se esposti all'MGM in questione sono elementi ambientali importanti.

Occorre tenere in considerazione anche i fattori elencati qui di seguito, se di pertinenza, quando si valuta come le caratteristiche dell'ambiente ricevente possono influire sulla probabilità del verificarsi dell'effetto potenzialmente nocivo e dunque sul livello di rischio e sulla scelta delle misure di protezione.

3.4.3.1. *Ambiente potenzialmente esposto.*

Nella maggior parte dei casi l'ambiente potenzialmente esposto si limita probabilmente all'ambiente di lavoro e all'area immediatamente circostante all'impianto. Tuttavia, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impiego confinato e dell'impianto in cui si svolgono i lavori potrebbe essere necessario prendere in considerazione un ambiente più vasto. La portata dell'esposizione dell'ambiente può dipendere dalla natura e dalla portata dell'attività svolta, ma occorre tenere in considerazione anche tutte le possibili modalità di trasmissione nell'ambiente circostante. In questo caso potrebbe trattarsi di modalità fisiche (tubature di scarico locali, corsi d'acqua, smaltimento dei rifiuti, movimenti delle correnti d'aria) e vettori biologici (movimento di animali e insetti infettati).

3.4.3.2. *Presenza di specie suscettibili.*

La possibilità che si verifichi effettivamente un danno dipende anche dall'eventuale presenza di specie suscettibili nell'ambiente potenzialmente esposto, compresi soggetti umani, animali o piante.

3.4.3.3. *Ambiente favorevole alla sopravvivenza dell'MGM.*

La possibilità che l'MGM possa sopravvivere e continuare a mantenersi nell'ambiente è un fattore determinante in sede di valutazione del rischio. La possibilità che si verifichi un danno è significativamente ridotta se un MGM non può sopravvivere nell'ambiente al quale potrebbe accedere.

3.4.3.4. *Effetti sull'ambiente fisico.*

Occorre valutare anche gli effetti dannosi diretti connessi a un MGM e gli effetti dannosi indiretti dovuti ad un'alterazione significativa delle caratteristiche fisico-chimiche e/o dell'equilibrio ecologico delle componenti del suolo o dell'acqua nell'ambiente esposto.

4. *Procedura 2.*

4.1. *Classificazione definitiva e determinazione delle misure di contenimento.*

Una volta esaminate tutte le potenziali caratteristiche dannose in termini di gravità e di probabilità, tenendo in debita considerazione gli effetti delle misure di contenimento e di protezione indicate nella classificazione iniziale dell'organismo ricevente, si può procedere alla classificazione definitiva e alla determinazione delle misure di contenimento per l'MGM in questione. Per classificare l'MGM e determinare le relative misure di confinamento in via definitiva occorre rivedere la classificazione iniziale per stabilirne la correttezza, tenendo presente le attività e le caratteristiche delle operazioni proposte. Un confronto tra la classificazione iniziale e le relative misure di contenimento da un lato e la classe e le misure di contenimento definitive dall'altro può dare tre risultati differenti:

si constatano effetti negativi che non sono stati presi adeguatamente in considerazione nella classificazione iniziale e che non sarebbero opportunamente limitati dalle misure di contenimento provvisorie stabilite con la procedura 1. Occorre dunque applicare ulteriori misure di contenimento e possibilmente rivedere la classificazione dell'attività;

la classificazione iniziale era corretta e le misure di contenimento che ne derivano sono adatte a prevenire o minimizzare i danni alla salute umana o all'ambiente;

la classificazione iniziale è di livello superiore rispetto a quanto necessario per l'attività svolta e di conseguenza sarebbe opportuno utilizzare una classificazione inferiore con relative condizioni di contenimento.

4.2. *Conferma dell'adeguatezza delle misure di contenimento definitive.*

Una volta stabilite la classificazione e le condizioni di contenimento definitive, occorre rivalutare il livello dell'esposizione di soggetti umani e dell'ambiente (procedura 1). Ne dovrebbe risultare una conferma dell'accettabilità del grado di probabilità degli effetti nocivi vista la natura e la portata delle operazioni e le condizioni di contenimento proposte. A questo punto il processo di valutazione del rischio è concluso.

Conformemente all'art. 6, paragrafo 2 della direttiva, se la natura o la portata dei lavori da svolgere cambiano in misura significativa, oppure se sono disponibili nuovi dati scientifici o tecnici tali da inficiare la valutazione del rischio iniziale, quest'ultima deve essere rivista alla luce dei cambiamenti subentrati. Per tutelare la salute umana e l'ambiente occorre modificare immediatamente le condizioni di contenimento in base all'esito della nuova valutazione del rischio.

La classificazione e le misure di contenimento e protezione che, a seguito della valutazione del rischio sono ritenute necessarie per contenere in misura adeguata l'MGM durante le operazioni proposte, consentono di classificare 1, attività di impiego confinato in quattro classi. L'allegato IV della direttiva specifica le misure di contenimento e di protezione per ciascuna classe di impiego confinato.

Dalla classificazione delle attività di impiego confinato relative agli MGM dipendono anche i requisiti di carattere amministrativo.

In caso di dubbio relativamente alla classificazione definitiva e alle condizioni di contenimento è consigliabile contattare l'autorità competente.

01A12225

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Khalifa Leila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Khalifa Leila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Ben Khalifa Leila, nata a Ksour (Tunisia) il giorno 23 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Khalifa Leila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12128

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Arfaoui Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Arfaoui Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Arfaoui Kamel, nato a Teboursouk (Tunisia) il giorno 6 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Arfaoui Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12127

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Bouazra Farid di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bouazra Farid ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Bouazra Farid, nato a Biserta (Tunisia) il giorno 11 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bouazra Farid è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12126

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 agosto 2001.

Attivazione di ulteriori posti aggiuntivi per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministero della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e visti i successivi decreti con i quali è stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, con il quale è stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Visto il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito con la legge n. 188 dell'8 maggio 2001, con la quale è stata elevata la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 24 aprile 2001, con il quale si è provveduto all'assegnazione di 5.359 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999;

Viste le proposte delle università concernenti l'ammissione di medici operanti in strutture convenzionate, di medici del Servizio sanitario nazionale al di fuori della rete formativa e dei medici stranieri finanziati da enti privati o pubblici italiani o del proprio Paese;

Viste le richieste delle università di attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 aprile 2001, che, nel rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione, ha stabilito che le borse di studio a finanziamento regionale e quelle determinate da risorse comunque acquisite dalle università, per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni e province autonome, possono essere assegnate in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in data 11 luglio 2001, che ha assegnato alle università i posti aggiuntivi e soprannumerari per l'anno accademico 2000/2001;

Viste le richieste di università di attivazione di ulteriori posti aggiuntivi;

Ravvisata la necessità di apportare alcune integrazioni al citato decreto dell'11 luglio 2001 a seguito di segnalazioni tardive da parte di alcune università;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella allegata al decreto ministeriale dell'11 luglio 2001 sono apportate le integrazioni di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: MORATTI

INTEGRAZIONE ALLA TABELLA ALLEGATA AL D.M. 11 LUGLIO 2001

Scuole di Specializzazione	ATENEI	Finanziam. Enti locali territoriali	Finanziam. acquisiti da Unversità	Medici S.S.N. non convenzionati	Medici convenzion.
Anestesia e rianimazione	CATANZARO	2			
	MILANO	1			
	PALERMO	15			
	VARESE INSUBRIA				3
Cardiologia	CATANIA	1			
	MILANO	1		1	
	PALERMO	7			
Chirurgia apparato digerente	PALERMO	1			
Chirurgia generale	PALERMO I sc.	1			
Chirurgia maxillo-facciale	FERRARA		1		
Chirurgia pediatrica	PALERMO	1			
Chirurgia totacica	PALERMO	1			
Chirurgia vascolare	PALERMO	1			
Dermatologia e venerologia	MILANO	1			
	PALERMO	3			
Ematologia	CATANIA	1			
	PALERMO	2			
Endocrinologia	PALERMO	3			
	PISA II sc.			1	2
Geriatria	PALERMO	4			
Ginecologia e ostetricia	PALERMO I sc.	3			
	PALERMO II sc.	3			
Malattie infettive	PALERMO	2			
Medicina del lavoro	CATANIA	1			
	PALERMO	2			
Medicina fisica e riabilitazione	CATANZARO	1			
	MILANO	1			
Medicina interna	PALERMO I sc.	1			
Medicina legale	CATANIA				2
	PALERMO	1			
Neurologia	CATANIA	2			
	CATANZARO	2			
	PALERMO	2			
Neuropsichiatria infantile	MILANO	1			
	PALERMO	1			
Oftalmologia	PALERMO	2			
Oncologia	FERRARA		1		
	PALERMO	3			
Ortopedia	PALERMO	4			
Otorinolaringoiatria	PALERMO	1			
Pediatria	MESSINA			1	
	MILANO	2			
	PALERMO	7			
Radiodiagnostica	CATANZARO	2			
	PALERMO	6			
Radioterapia	PALERMO	1			
		97	2	3	7

01A12250

DECRETO 26 ottobre 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Associazione freudiana internazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, a 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integazioni presentate dall'istituto «Associazione freudiana internazionale», con sede di Torino;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 ottobre 2001, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che sulla base della documentazione inviata dalla scuola e a seguito dell'audizione dei rappresentanti, è emerso che l'articolazione del programma didattico è caratterizzata da eclettismo, manifestato da un'ampia gamma di insegnamenti estremamente differenziati e riferentisi a modelli non compatibili tra loro, né con il riferimento lacaniano della scuola;

Vista la valutazione tecnica di congruità espressa sulla riferita istanza dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Associazione freudiana internazionale», con sede in Torino, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A12247

DECRETO 26 ottobre 2001.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi - S.M.I.P.I.» ad istituire e ad attivare nella sede di Casalecchio di Reno corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'istituto «Società medica italiana di Psicoterapia ed ipnosi - S.M.I.P.I.», con sede in Casalecchio di Reno;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 luglio 2001, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che non viene indicato uno specifico indirizzo scientifico di riferimento nell'attività formativa, che le diverse tecniche e modelli teorici appaiono giustapposti e non integrati e che le evidenze scientifiche presentate sono riferibili ai singoli modelli e alle singole tecniche e non conformi a quanto richiesto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1998;

Vista la valutazione tecnica di congruità espressa sulla riferita istanza dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'istituto «Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi - S.M.I.P.I.», con sede in Casalecchio di Reno, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A12246

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2001.

Rettifica del decreto 27 agosto 2001, riguardante l'autorizzazione all'organismo E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., in Caltanissetta, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 27 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, che autorizza la società E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che la ragione sociale della società oggetto del suddetto provvedimento, così come risulta dal certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta del 30 maggio 2001, prot. n. CER/6237/2001/CCL0018, è E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica del decreto del Ministero delle attività produttive del 27 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 2001, n. 211, che autorizza la società E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Ministero delle attività produttive del 27 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, che autorizza l'organismo E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, al rilascio di certificazioni, ai sensi della direttiva 95/16/CE, così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, viene modificato come segue:

«Art. 1. — 1. L'organismo E.S.C. - Engineering Safety Certifications S.r.l., con sede legale in via Montebello n. 13 - 93100 Caltanissetta, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.».

I rimanenti articoli restano invariati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A12125

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2001.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono appro-

vate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni all'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo ed all'ufficio locale marittimo di Scoglitti, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Siracusa furono attribuite, rispettivamente, le sigle 2-SR e 5-SR, ed all'ufficio circondariale marittimo di La Maddalena, all'ufficio locale marittimo di Palau e alla delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Olbia, furono attribuite, rispettivamente, le sigle 1-OL, 7-OL, 5-OL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2001, con il quale i suddetti uffici circondariali marittimi di Pozzallo (Ragusa) e La Maddalena (Sassari) sono stati elevati a Capitaneria di porto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione:

dopo «Avola» del compartimento marittimo di Siracusa, aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«Pozzallo» sigla assegnata PO;

«Scoglitti» sigla assegnata 1-PO;

dopo «Palau» del compartimento marittimo di Olbia, aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«La Maddalena» sigla assegnata LM;

«Santa Teresa di Gallura» sigla assegnata 1-LM;

«Palau» sigla assegnata 2-LM.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e le successive modificazioni per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 2-SR e 5-SR rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di Pozzallo, ora Capitaneria di porto, ed all'ufficio locale marittimo di Scoglitti, ora compreso nel suddetto compartimento marittimo di Pozzallo, nonché per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 1-OL, 7-OL e 5-OL rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di La Maddalena, ora Capitaneria di porto, all'ufficio locale marittimo di Palau ed alla delegazione di spiaggia di Santa Teresa di Gallura ora comprese nel suddetto compartimento marittimo di La Maddalena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il capo dell'unità di gestione: CALIENDO

01A12248

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 16 ottobre 2001.

Attivazione delle discipline di insegnamento presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 10 luglio 2001;

Tenuti presenti l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 2002 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2002-2004 sono le seguenti:

1) archeologia e storia dell'arte greca;

2) archeologia e storia dell'arte romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardoantica e protobizantina;

4) epigrafia e antichità greche;

5) numismatica greca e romana;

6) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

7) storia dell'architettura antica;

8) topografia e urbanistica antica.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il Comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed avrà durata triennale.

Roma, 16 ottobre 2001

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

01A12228

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 26 ottobre 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 2001, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati della Banca d'Italia, sono accertate per il mese di settembre 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4327,70	0,447
ALBANIA	Lek	47	ALL	129,262	14,980
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67,3032	28,770
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	20,6714	93,866
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,63086	1187,504
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,41672	566,816
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,911095	2125,632
ARMENIA	Dram	246	AMD	504,837	3,836
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,63086	1187,504
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,80357	1075,164
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4234,76	0,457
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,911095	2125,632
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,343414	5639,420
BANGLADESH	Taka	174	BDT	51,7022	37,457
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,81329	1068,037
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,82042	1063,845
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,911095	2125,632
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	44,1865	43,830
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1343,13	1,442
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,08070	318,498
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,34191	362,616
BRASILE	Real	234	BRL	2,42828	798,607
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,58857	1219,070
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,69	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94669	994,649
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	756,910	2,558
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3494,05	0,554
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,42600	1358,264
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,027	17,763
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,745897	2596,391
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,1567	56,688

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	620,092	3,125
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,54155	256,798
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,573263	3377,628
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2081,95	0,930
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	270,045	7,180
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,00441	966,198
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1178,27	1,644
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	307,062	6,307
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,46888	259,268
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,9552	92,419
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,44130	260,205
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,9273	129,741
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,87294	500,049
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,97068	242,973
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,34614	578,772
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,70096	222,579
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,63508	253,660
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,622910	3108,742
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,08657	928,530
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	46,6950	41,475
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,708548	2732,907
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	15,0929	128,316
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,89104	1024,202
GHANA	Cedi	111	GHC	6458,65	0,300
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	41,5318	46,631
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	108,201	17,896
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,622910	3108,742
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	161,919	11,960
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,645873	2998,524
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,16860	270,166
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1759,19	1,100

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	164,197	11,794
HAITI	Gourde	151	HTG	21,8920	88,522
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,2733	135,688
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,10626	272,528
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	44,1865	43,830
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8457,69	0,229
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1594,41	1,214
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,284056	6818,274
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	91,1570	21,247
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,94034	491,601
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	60,7622	31,888
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	134,549	14,393
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	71,8764	26,944
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,5114	44,507
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,279247	6935,271
LAOS	Kip	154	LAK	7078,02	0,273
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,88781	245,685
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,564585	3429,808
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1377,80	1,405
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	41,2699	46,938
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,576209	3381,908
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,64361	531,520
MACAO	Pataca	156	MOP	7,31944	264,590
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3382	32,092
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5698,75	0,339
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	55,5193	34,891
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,46183	559,431
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,6974	181,051
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,404985	4781,250
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,2941	188,100
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	236,211	8,199
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,2257	73,849
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,56593	226,181
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,7193	165,252
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1001,97	1,932
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	19924,7	0,097
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,05578	319,898
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,88781	245,685
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	69,0123	28,069

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,3746	156,508
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	101,628	19,057
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,99853	242,088
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,17807	890,402
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,350611	5523,623
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	58,4140	33,155
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,911095	2125,632
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,18304	608,795
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3996,63	0,484
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,17652	609,697
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,84682	503,425
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,31619	583,999
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,622910	3108,742
ROMANIA	Leu *	131	ROL	27555,9	0,070
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,8275	72,188
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	398,785	4,856
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,33854	446,384
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,20156	605,216
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,622910	3108,742
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7474,16	0,259
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,05014	383,444
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1694,54	1,142
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,59292	1215,808
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	46,6353	41,584
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,5448	44,467
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	219,8310	8,807
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2387,07	0,811
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	83,3753	23,225
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,44861	790,936
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,911095	2125,632
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,88781	245,685
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	243,380	7,958
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	893,784	2,166
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,67436	200,198
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,49129	1298,644
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,88781	245,685
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2186,63	0,885

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,18663	885,681
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,2583	64,005
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	810,856	2,388
THAILANDIA	Baht	73	THB	40,3719	47,968
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,09125	926,202
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,55918	348,375
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,30072	1488,654
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1351150	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4737,69	0,408
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,86538	398,048
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1590,66	1,217
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	255,942	7,566
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,5027	154,906
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	384,437	5,038
VANUATU	Vatu	208	VUV	133,727	14,482
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	682,053	2,839
VIETNAM	Dong	145	VND	13664,3	0,141
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	152,603	12,692
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3304,85	0,586
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	50,1236	38,637

(*) Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema europeo banche centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. - I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A12249

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 2131 dell'8 ottobre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Lucca ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 8 ottobre 2001 a causa di assemble del personale dalle ore 10 alle ore 12;

Vista la nota del 23 ottobre 2001 con la quale il direttore dell'ufficio, fornendo ulteriori precisazioni in merito all'accaduto, ha confermato il mancato funzionamento per detto periodo, chiedendo l'emanazione del relativo provvedimento, in quanto l'ufficio è stato chiuso al pubblico e, di conseguenza, non è stato possibile sottoporre a registrazione, da parte di notai e pubblici ufficiali, diversi atti pubblici in scadenza che furono registrati il giorno successivo e considerati in termini;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 29 ottobre 2001 protocollo 211GAR ha espresso parere favorevole all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lucca è accertato per il giorno 8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A12230

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 2001.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 23 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche del 10 maggio 2000;

Visto il verbale della riunione del nucleo di valutazione del 25 maggio 2000 e la relazione tecnica;

Viste le delibere del senato accademico del 24 aprile 2001 e del 4 settembre 2001;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione di approvazione del nuovo regolamento didattico di Ateneo del 22 giugno 2001, del 27 luglio 2001 e del 14 settembre 2001;

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nella riunione del 30 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

La trasformazione in facoltà di economia del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa, istituito con decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990, della facoltà di scienze politiche, istituita con decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989.

... *Omissis* ...

Macerata, 3 ottobre 2001

Il rettore: FEBBRAJO

01A12198

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 19 ottobre 2001, n. **12727.**

Affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. La Commissione dell'Unione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano una procedura di infrazione per la violazione delle disposizioni comunitarie sotto il profilo dell'applicazione della normativa in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, materia che è oggetto della proposta di riforma legislativa contenuta nel disegno di legge finanziaria 2002.

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di cui sopra, si ritiene comunque opportuno fornire alcuni elementi interpretativi che chiariscono, in tema di affidamento di servizi, la normativa applicabile dagli enti locali anche alla luce della disciplina recata, in materia dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il Trattato di Maastricht ha rafforzato il carattere sovranazionale cogente dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, la cui caratteristica fondamentale è la preminenza sul diritto interno dei singoli Stati con applicazione diretta ed efficacia immediata delle norme europee.

La normativa europea di riferimento è costituita dalle norme del Trattato, segnatamente dagli articoli 43 e 49 della direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992, (recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e modificazioni introdotte dalla direttiva n. 97/52/CE, recepita con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65) e dalla direttiva n. 93/38/CEE sui cc.dd. «settori esclusi» (recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e modificazioni introdotte con la direttiva n. 98/4/CEE, recepita con decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525).

Le predette direttive e la normativa interna di recepimento si applicano agli appalti pubblici di servizi, intesi questi, come contratti a titolo oneroso conclusi in forma scritta tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un soggetto prestatore di servizi.

3. Per amministrazioni aggiudicatrici si intendono: lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi ed associazioni, gli altri enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico.

Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:

a) avente personalità giuridica;

b) istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, da altri enti od organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure ancora il cui organo di amministrazione, di direzione o vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cfr.: art. 1-*bis* della direttiva n. 92/50, n. 93/36, art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157).

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che per l'individuazione di organismo di diritto pubblico, soggetto alla applicazione della normativa europea, è necessario che i tre requisiti innanzi illustrati sussistano contemporaneamente, avendo essi carattere cumulativo (cfr. in termini: Corte di giustizia, sentenza Mannesmann del 15 gennaio 1998, in causa C-44/96 Corte giustizia contro Ente Fiera Milano, 10 marzo 2001, in causa C-223/99 e 260/99).

4. La normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova invece applicazione, sempre secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, quando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come nel caso, secondo la terminologia della Corte, di delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale «in house» (cfr.: Corte di giustizia, sentenza Teckal del 18 novembre 1999, causa C-107/98).

In altri termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona (giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano.

Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica in particolare quando sussiste un controllo gestionale e

finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie innanzi citate.

5. Ove, per converso, l'affidamento riguardi un servizio in cambio della gestione dello stesso come corrispettivo (e dunque configuri, secondo l'interpretazione della Commissione, una concessione di servizi) l'aggiudicazione del servizio, sempre che non ricorrano gli estremi sopra citati in merito al controllo dell'ente pubblico sul soggetto gestore, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento: pacifica l'inapplicabilità della direttiva n. 92/50, in tema di appalti di servizi, pur tuttavia la necessità di seguire procedure ad evidenza pubblica discende in linea retta dalle norme e dai principi stabiliti dal Trattato (articoli 49 e seguenti, come indicato dalla stessa Commissione nella sua comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, v. GUCE C 121 del 29 aprile 2000).

6. L'applicazione dei ricordati principi (punti 4 e 5) in tema di appalti di servizi e concessione di servizi, con particolare riguardo alle condizioni volte a circoscrivere il novero delle ipotesi di attribuzione diretta, deve costituire parametro di riferimento in sede di affidamento della gestione del servizio ad una società per azioni mista ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. In ogni caso la società che consegua, nel rispetto dei ricordati principi, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici è tenuta ad osservare la procedura ad evidenza pubblica, e in particolare le disposizioni previste dall'art. 11 della direttiva n. 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, qualora decida di subappaltare a terzi i servizi che le sono stati affidati. Le prescrizioni comunitarie trovano, infatti, applicazione nei rapporti cd. *a valle*, e ciò in considerazione del fatto che le società di che trattasi, alle condizioni fin qui tratteggiate, si atteggiano alla stregua di *longa manus* dell'ente locale, ossia di un suo prolungamento amministrativo (in questo senso le conclusioni dell'avvocato generale del 15 giugno 2000 nella causa *Arge*).

8. Merita del pari ricordare che il dettato dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, al comma 2, lettera *b)*, prevede *expressis verbis* l'assoggettamento alle regole di evidenza pubblica degli appalti di lavori affidati dalle società per azioni miste, sia maggioritarie che minoritarie, deputate alla gestione dei servizi pubblici locali (cfr. sul punto Cons. Stato, sezione VI, n. 1478/1998; sezione V, 1° aprile 2000, n. 2078; sezione VI, 2 marzo 2001, n. 1206, ove si mette in risalto la possibilità di qualificare dette società in termini di organismi di diritto pubblico, con tutte le implicazioni da detta premessa scaturenti sul versante comunitario).

9. La procedura concorsuale, «ispirata alle regole europee in caso di superamento della soglia di rilevanza comunitaria», è anche necessaria, a titolo di ulteriore conferma ed applicazione dei principi comunitari di promozione e tutela della concorrenza, per la scelta dei soci privati ai fini della costituzione di società con partecipazione, sia maggioritaria che minoritaria, di capitale pubblico per l'affidamento di un pubblico servizio. La circostanza che la scelta riguardi soggetti destinati a fornire un significativo apporto imprenditoriale mette infatti in risalto l'esigenza che essa avvenga con quegli strumenti selettivi concorsuali che l'ordinamento ha affinato ai fini dell'individuazione dei soggetti privati chiamati a svolgere attività o servizi in favore dell'amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sezione V, 19 febbraio 1998, n. 192; più di recente, Cons. Stato, sezione IV, 3 settembre 2001, n. 4586; vedi anche sezione IV, ordinanza 9 marzo 1999, n. 506, che mette in rilievo come la procedura di gara per la scelta del socio non debba necessariamente coincidere con la disciplina dettata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, non venendo in rilievo un appalto di servizi in senso stretto).

10. Si raccomanda dunque — in sede applicativa — di tenere conto delle valutazioni espresse dalla Commissione europea e di interpretare l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel senso di ritenere implicito il richiamo ai principi e alle norme del Trattato, alle direttive n. 92/50/CEE e n. 93/38/CEE e alle relative disposizioni attuative, in conformità alle interpretazioni fornite dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le inosservanze delle regole comunitarie in tema di affidamento di servizi pubblici potrebbero rendere lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 228 del Trattato, destinatario di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.

Roma, 19 ottobre 2001

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 1

01A12245

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del vice titolare del consolato onorario in Basseterre (Saint Kitts and Nevis)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis...)

Decreta:

Il signor Ernest Charles Ashton Amory, vice console onorario in Basseterre (Saint Kitts and Nevis), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e rilascio di documenti di viaggio, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

8. ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti;

9. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

10. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A12229

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.8862-XV.J(3310) del 18 ottobre 2001, la polvere nera denominata «PH02», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8863-XV.J(3311) del 18 ottobre 2001, la polvere nera denominata «Pf20», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 21927.XV.J(3216) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Fontana Cilindro Firestar», che la Firestar S.r.l., con sede Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks (Cina), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2359-XV.J (2768) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani Sfera 160», che la pirotecnica Morsani S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 27173-XV.J (2600) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Scuro Allevi calibro 90 mm con effetto tuono», che la ditta pirotecnica Allievi Filippo di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Citta S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2360-XV.J (2769) del 18 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Morsani Foto Flash», che la pirotecnica Morsani S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A12199 - 01A12200

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8919
Yen giapponese	107,66
Corona danese	7,4525
Lira Sterlina	0,61355
Corona svedese	9,4107
Franco svizzero	1,4634
Corona islandese	93,73
Corona norvegese	7,8970
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57366
Corona ceca	33,300
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,62
Litas lituano	3,5673
Lat lettone	0,5544
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,6310
Leu romeno	27870
Tallero sloveno	220,1500
Corona slovacca	42,881
Lira turca	1391000
Dollaro australiano	1,7166
Dollaro canadese	1,4290
Dollaro di Hong Kong	6,9567
Dollaro neozelandese	2,1118
Dollaro di Singapore	1,6268
Won sudcoreano	1145,20
Rand sudafricano	8,6202

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12354

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante: «Disposizioni legislative in materia edilizia *(Testo B)*». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 17, seconda colonna, articolo 24, comma 3, penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... sanzione amministrativa pecuniaria da *lire centocinquantamila a novecentomila*.», leggasi: «... sanzione amministrativa pecuniaria da *77 a 464 euro*.»;

alla pag. 18, seconda colonna, articolo 28, comma 1, dal terzo rigo, dove è scritto: «... il responsabile del competente ufficio comunale, *ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,* informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...», leggasi: «... il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...»;

alla pag. 19, seconda colonna, articolo 30, comma 6, al sesto rigo, dove è scritto: «... ricevuto o autenticato *dal* dirigente ...», leggasi: «... ricevuto o autenticato *al* dirigente ...»;

alla pag. 21, prima colonna, articolo 33, comma 3, ultimo rigo, dove è scritto: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *lire un milione a lire dieci milioni*.», leggasi: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *516 a 5164 euro*.»;

alla pag. 22, prima colonna, articolo 37, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... non inferiore a *lire un milione.*», leggasi: «... non inferiore a *516 euro.*»;

al comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *lire un milione a lire venti milioni.*», leggasi: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *516 euro a 10329 euro.*»;

al comma 3, penultimo rigo, dove è scritto: «... la sanzione pecuniaria da lire *un milione a lire venti milioni* di cui al comma 2.», leggasi: «... la sanzione pecuniaria da *516 euro a 10329 euro* di cui al comma 2.»;

al comma 4, al settimo ed ottavo rigo, dove è scritto: «... non superiore a *lire dieci milioni e non inferiore a lire un milione* ...», leggasi: «... non superiore a *5164 euro e non inferiore a 516 euro* ...»;

al comma 5, ultimo rigo, dove è scritto: «... della somma di *lire un milione.*», leggasi: «... della somma di *516 euro.*»;

alla pag. 24, prima colonna, articolo 44, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* l'ammenda fino a *lire 20 milioni* ...», leggasi: «*a)* l'ammenda fino a *10329 euro* ...»;

al comma 1, lettera *b)*, primo e secondo rigo, dove è scritto: «... l'ammenda da *lire 10 milioni a lire 100 milioni* ...», leggasi: «... l'ammenda da *5164 euro a 51645 euro* ...»;

al comma 1, lettera *c)*, primo e secondo rigo, dove è scritto: «... e l'ammenda da *lire 30 milioni a lire 100 milioni* ...», leggasi: «... e l'ammenda da *15493 euro a 51645 euro* ...»;

alla pag. 24, seconda colonna, articolo 47, comma 2, dove è scritto: «... tiene anche luogo *del rapporto di cui all'articolo 2* del codice di procedura penale.», leggasi: «... tiene anche luogo *della denuncia di cui all'articolo 331* del codice di procedura penale.»;

alla pag. 25, prima colonna, articolo 48, comma 2, secondo periodo, dal diciassettesimo rigo, dove è scritto: «... è soggetto ad una sanzione pecuniaria da *lire 5 milioni a lire 15 milioni.*», leggasi: «... è soggetto ad una sanzione pecuniaria da *2582 euro a 7746 euro.*»;

alla pag. 25, seconda colonna, articolo 49, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... ogni inosservanza *alla presente legge* comportante la decadenza di cui al comma precedente.», leggasi: «... ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.»;

alla pag. 25, seconda colonna, articolo 50, comma 1, quindicesimo e sedicesimo rigo, dove è scritto: «... deve presentare *all'ufficio del registro* ...», leggasi: «... deve presentare *al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria* ...»;

al comma 2, primo periodo, al quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... la esenzione *dall'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... la esenzione *dall'imposta comunale sugli immobili* ...»;

al secondo periodo, inoltre, dove è scritto: «L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta *all'ufficio distrettuale delle imposte dirette* ...», leggasi: «L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta *all'ufficio competente* ...»;

sempre al comma 2, dal penultimo rigo di pag. 25, dove è scritto: «... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio *distrettuale delle imposte dirette* copia del provvedimento definitivo di sanatoria, ...», leggasi: «... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio *competente* copia del provvedimento definitivo di sanatoria»;

alla pag. 26, prima colonna, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «... il pagamento *dell'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... il pagamento *dell'imposta comunale sugli immobili* ...»;

al comma 6, primo rigo, dove è scritto: «... al rimborso *dell'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... al rimborso *dell'imposta comunale sugli immobili* ...»;

alla pag. 27, seconda colonna, articolo 58, comma 1, dal sesto rigo, dove è scritto: «... Ministero *dei lavori pubblici* ...», leggasi: «... Ministero *delle infrastrutture e dei trasporti* ...»;

alla pag. 29, seconda colonna, articolo 68, comma 1, dal quarto rigo, dove è scritto: «... adempimenti preposti *dalla presente legge* ...», leggasi: «... adempimenti preposti *dal presente testo unico* ...»;

alla pag. 29, seconda colonna, articolo 71, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *lire 200.000 a lire 2.000.000.*», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 euro a 1032 euro.*»;

alla pag. 30, prima colonna, articolo 71, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... o dell'ammenda da *lire 2.000.000 a lire 20.000.000* ...», leggasi: «... o dell'ammenda da *1032 euro a 10329 euro* ...»;

alla pag. 30, prima colonna, articolo 72, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *lire 200.000 a lire 2.000.000.*», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 euro a 1032 euro.*»;

alla pag. 30, prima colonna, articolo 73, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... è punito con l'ammenda da *L. 80.000 a L. 400.000.*», leggasi: «... è punito con l'ammenda da *41 euro a 206 euro.*»;

alla pag. 30, prima colonna, articolo 74, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... è punito con l'ammenda da *L. 100.000 a L. 1.000.000*.», leggasi: «... è punito con l'ammenda da *51 euro a 516 euro*»;

alla pag. 30, prima colonna, articolo 75, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *L. 200.000 a L. 2.000.000*.», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 euro a 1032 euro*.»;

alla pag. 31, prima colonna, articolo 78, comma 1, dal quarto rigo, dove è scritto: «... ed all'articolo 1*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ...*», leggasi: «...ed all'articolo 1 *del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996. n. 503 ...*»;

alla pag. 31, seconda colonna, articolo 82, comma 1, dal quarto rigo, dove è scritto: «... sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, *al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,* alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...», leggasi: «... sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ...»;

alla pag. 32, prima colonna, al comma 7, secondo periodo, dove è scritto: «Essi sono puniti con l'ammenda da *lire 10 milioni a lire 50 milioni ...*», leggasi: «Essi sono puniti con l'ammenda da *5164 euro a 25822 euro ...*»;

alla pag. 34, prima colonna, articolo 90, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «... sia conforme alle norme *della presente legge*.», leggasi: «... sia conforme alle norme *del presente testo unico*.»;

alla pag. 34, prima colonna, dopo l'articolo 92, dove è scritto: «Sezione *III* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE», leggasi: «Sezione *II* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE»;

alla pag. 34, seconda colonna, articolo 97, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «... è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale *o al prefetto ...*», leggasi: «... è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ...»;

alla pag. 35, prima colonna, articolo 100, nella rubrica, dove è scritto: «Competenza *del presidente della giunta regionale* (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)», leggasi: «Competenza *della Regione* (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)»; al comma 1, primo e secondo rigo, dove è scritto: «... *il presidente della giunta regionale* ordina ...», leggasi: «... *la Regione* ordina ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, articolo 102, comma 1, dove è scritto: «... una somma non inferiore a *lire 50 milioni*.», leggasi: «... una somma non inferiore a *25822 euro*.»;

al comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «... si provvede a mezzo *dell'esattoria comunale* in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione, *e resa esecutiva dal prefetto*.», leggasi: «... si provvede a mezzo *del competente ufficio comunale*, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.»;

al comma 3, dal secondo rigo, dove è scritto: «... con l'aumento dell'aggio spettante *all'esattore*, è fatta mediante ruoli *resi* esecutivi *dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette*.», leggasi: «... con l'aumento dell'aggio spettante *al concessionario*, è fatta mediante ruoli esecutivi.»;

alla pag. 36, prima colonna, articolo 104, comma 4, dove è scritto: «4. *Il presidente della giunta regionale* ...», leggasi: «4. *La Regione* ...»;

alla pag. 37, prima colonna, articolo 109, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «... Ministero *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*.», leggasi: «... Ministero *delle attività produttive*.»;

alla pag. 37, seconda colonna, articolo 112, comma 4, dove è scritto: «4. Con decreto del Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato ...*», leggasi: «4. Con decreto del Ministro *delle attività produttive ...*»;

alla pag. 38, seconda colonna, articolo 120, al comma 1, primo periodo, dove è scritto: «... una sanzione amministrativa da *lire centomila a lire cinquecentomila*.», leggasi: «... una sanzione amministrativa da *51 euro a 258 euro*.»; al secondo periodo, dove è scritto: «... una sanzione amministrativa da *lire un milione a lire dieci milioni*.», leggasi: «... una sanzione amministrativa da *516 euro a 5164 euro.*»;

alla pag. 39, seconda colonna, articolo 125, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... *il sindaco ...*», leggasi: «... *il Comune ...*»;

alla pag. 39, seconda colonna, articolo 128, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... *sentito il parere del Consiglio di Stato*, su proposta del Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, sentito il Ministro *dei lavori pubblici ...*», leggasi: «... su proposta del Ministro *delle attività produttive*, sentito il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti ...*»;

alla pag. 40, prima colonna, articolo 130, comma 1, penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... dal Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, di concerto con il Ministro *dei lavori pubblici.*», leggasi: «... dal Ministro *delle attività produttive*, di concerto con il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti*.»;

alla pag. 40, seconda colonna, articolo 132, al comma 1, dove è scritto: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire un milione e non superiore a lire cinque milioni*.», leggasi: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *516 euro e non superiore a 2582 euro*.»;

al comma 5, dal quarto rigo, dove è scritto: «... è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire un milione e non superiore a lire cinque milioni*.», leggasi: «... è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *516 euro e non superiore a 2582 euro*.»;

al comma 6, terzo rigo, dove è scritto: «... è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni*, ...», leggasi: «... è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a *2582 euro e non superiore a 25822 euro*, ...»;

al comma 8, dal terzultimo rigo, dove è scritto: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni*.», leggasi: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *5164 euro e non superiore a 51645 euro*.»;

alla pag. 41, prima colonna, articolo 134, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... difformità dalle norme *della presente legge* ...», leggasi: «... difformità dalle norme *del presente testo unico* ...»;

alla pag. 41, prima colonna, articolo 136, dove è scritto: «1. —», leggasi: «1. *Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:*

a) *legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;*

b) *legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;*

c) *legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);*

d) *legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;*

e) *decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;*

f) *legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;*

g) *decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135*.».

01A12242

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia *(Testo C)*». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 43, prima colonna, articolo 5, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... ai sensi del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ...», leggasi: «... ai sensi del Capo V*, titolo II* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ...»;

alla pag. 47, prima colonna, articolo 25, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *4*, comma 3, lettera *a)*.», leggasi: «di cui all'articolo *5*, comma 3, lettera *a)*.»;

alla pag. 50, prima colonna, dopo l'articolo 92, dove è scritto: «Sezione *III* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE», leggasi: «Sezione *II* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE»;

alla pag. 50, seconda colonna, articolo 100, nella rubrica, dove è scritto: «Competenza *del presidente della giunta regionale*», leggasi: «Competenza *della Regione*»;

alla pag. 51, seconda colonna, articolo 125, comma 3, al primo periodo, secondo rigo, dove è scritto: «... stabilite con proprio decreto dal Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*.», leggasi: «... stabilite con proprio decreto dal Ministro *delle attività produttive*.»;

alla fine del secondo periodo, dove è scritto: «... di cui all'articolo *132*.», leggasi: «... di cui all'articolo *131*.»;

l'articolo 136, riportato alla pagina 52, prima e seconda colonna, nel seguente modo: «Art. 136 [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera *m)*.]

Abrogazioni

1. —

2. *Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:*

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;

legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.»,

è da intendersi pubblicato, correttamente, come segue:

«Art. 136 [(L, commi 1 e 2, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)*]

Abrogazioni

1. —

2. *m)* Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.».

01A12243

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia *(Testo A)*». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 55, prima colonna, articolo 5, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... ai sensi del Capo V ...», leggasi: «... ai sensi del Capo V, *Titolo II* ...»;

alla pag. 62, prima colonna, articolo 24, al comma 3, secondo periodo, dove è scritto: «... sanzione amministrativa pecuniaria da *lire centocinquantamila a novecentomila*.», leggasi: «... sanzione amministrativa pecuniaria da *77 a 464 euro*.»;

alla pag. 62, prima colonna, articolo 25, comma 4, al terzo rigo, dove è scritto: «... all'articolo *4*, comma 3, lettera *a)*.», leggasi: «... all'articolo *5*, comma 3, lettera *a)*.»;

alla pag. 63, seconda colonna, articolo 28, comma 1, dove è scritto: «... il responsabile del competente ufficio comunale, *ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,* informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...», leggasi: «... il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...»;

alla pag. 64, seconda colonna, articolo 30, comma 6, al sesto rigo, dove è scritto: «... ricevuto o autenticato *dal* dirigente ...», leggasi: «... ricevuto o autenticato *al* dirigente ...»;

alla pag. 66, prima colonna, articolo 33, comma 3, ultimo rigo, dove è scritto: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *lire un milione a lire dieci milioni*.», leggasi: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *516 a 5164 euro*.»;

alla pag. 67, prima colonna, articolo 37, comma 1, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... non inferiore a *lire un milione*.», leggasi: «... non inferiore a *516 euro*.»;

al comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *lire un milione a lire venti milioni*.», leggasi: «... ed irroga una sanzione pecuniaria da *516 a 10329 euro*.»;

al comma 3, ultimo rigo, dove è scritto: «... la sanzione pecuniaria da *lire un milione a lire venti milioni* di cui al comma 2.», leggasi: «... la sanzione pecuniaria da *516 a 10329 euro* di cui al comma 2.»;

al comma 4, al settimo ed ottavo rigo, dove è scritto: «... non superiore a *lire dieci milioni e non inferiore a lire un milione* ...», leggasi: «... non superiore a *5164 euro e non inferiore a 516 euro* ...»;

al comma 5, ultimo rigo, dove è scritto: «... della somma di *lire un milione*.», leggasi: «... della somma di *516 euro*.»;

alla pag. 69, prima colonna, articolo 44, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* l'ammenda fino a *lire 20 milioni* ...», leggasi: «*a)* l'ammenda fino a *10329 euro* ...»;

al comma 1, lettera *b)*, secondo rigo, dove è scritto: «... l'ammenda da *lire 10 milioni a lire 100 milioni* ...», leggasi: «... l'ammenda da *5164 a 51645 euro* ...»;

al comma 1, lettera *c)*, secondo rigo, dove è scritto: «... e l'ammenda da *lire 30 milioni a lire 100 milioni* ...», leggasi: «... e l'ammenda da *15493 a 51645 euro* ...»;

alla pag. 69, seconda colonna, articolo 47, comma 2, dove è scritto: «... tiene anche luogo *del rapporto di cui all'articolo 2* del codice di procedura penale.», leggasi: «... tiene anche luogo *della denuncia di cui all'articolo 331* del codice di procedura penale.»;

alla pag. 70, prima colonna, articolo 48, comma 2, secondo periodo, al diciottesimo rigo, dove è scritto: «... è soggetto ad una sanzione pecuniaria da *lire 5 milioni a lire 15 milioni*.», leggasi: «... è soggetto ad una sanzione pecuniaria da *2582 a 7746 euro*.»;

alla pag. 70, seconda colonna, articolo 49, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... ogni inosservanza *alla presente legge* comportante la decadenza di cui al comma precedente.», leggasi: «... ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.»;

alla pag. 70, seconda colonna, articolo 50, comma 1, quindicesimo e sedicesimo rigo, dove è scritto: «... deve presentare *all'ufficio del registro* ...», leggasi: «... deve presentare *al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria* ...»;

al comma 2, primo periodo, al quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... la esenzione *dall'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... la esenzione *dall'imposta comunale sugli immobili* ...»;

al secondo periodo, inoltre, dove è scritto: «L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio *distrettuale delle imposte dirette* ...», leggasi: «L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio *competente* ...»;

sempre al comma 2, dall'ultimo rigo di pag. 70, dove è scritto: «... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio *distrettuale delle imposte dirette* copia del provvedimento definitivo di sanatoria, ...», leggasi: «... entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio *competente* copia del provvedimento definitivo di sanatoria»;

alla pag. 71, prima colonna, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «... il pagamento *dell'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... il pagamento *dell'imposta comunale sugli immobili* ...»;

al comma 6, primo rigo, dove è scritto: «... al rimborso *dell'imposta locale sui redditi* ...», leggasi: «... al rimborso *dell'imposta comunale sugli immobili* ...»;

alla pag. 72, seconda colonna, articolo 58, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «... Ministero *dei lavori pubblici* ...», leggasi: «... Ministero *delle infrastrutture e dei trasporti* ...»;

alla pag. 75, prima colonna, articolo 68, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... adempimenti preposti *dalla presente legge* ...», leggasi: «... adempimenti preposti *dal presente testo unico* ...»;

alla pag. 75, prima colonna, articolo 71, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *L. 200.000 a L. 2.000.000*.», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 a 1032 euro*.»;

alla pag. 75, seconda colonna, articolo 71, comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... o dell'ammenda da *L. 2.000.000 a L. 20.000.000* ...», leggasi: «... o dell'ammenda da *1032 a 10329 euro* ...»;

alla pag. 75, seconda colonna, articolo 72, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *lire 200.000 a lire 2.000.000*.», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 a 1032 euro*.»;

alla pag. 75, seconda colonna, articolo 73, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... è punito con l'ammenda da *L. 80.000 a L. 400.000.*», leggasi: «... è punito con l'ammenda da *41 a 206 euro.*»;

alla pag. 75, seconda colonna, articolo 74, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... è punito con l'ammenda da *L. 100.000 a L. 1.000.000.*», leggasi: «... è punito con l'ammenda da *51 a 516 euro.*»;

alla pag. 75, seconda colonna, articolo 75, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... o con l'ammenda da *L. 200.000 a L. 2.000.000.*», leggasi: «... o con l'ammenda da *103 a 1032 euro.*»;

alla pag. 76, prima colonna, articolo 78, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... ed all'articolo 1*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ...*», leggasi: «... ed all'articolo 1 *del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...*»;

alla pag. 77, prima colonna, articolo 82, comma 1, dal quarto rigo, dove è scritto: «... sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, *al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,* alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...», leggasi: «... sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ...»;

alla pag. 77, seconda colonna, al comma 7, secondo periodo, dove è scritto: «Essi sono puniti con l'ammenda da *lire 10 milioni a lire 50 milioni ...*», leggasi: «Essi sono puniti con l'ammenda da *5164 a 25822 euro ...*»;

alla pag. 79, prima colonna, articolo 90, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «... sia conforme alle norme *della presente legge*.», leggasi: «... sia conforme alle norme *del presente testo unico*.»;

alla pag. 79, seconda colonna, dopo l'articolo 92, dove è scritto: «Sezione *III* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE», leggasi: «Sezione *II* VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE»;

alla pag. 80, prima colonna, articolo 97, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «... è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale *o al prefetto ...*», leggasi: «... è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ...»;

alla pag. 80, seconda colonna, articolo 100, nella rubrica, dove è scritto: «Competenza *del presidente della giunta regionale* (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)», leggasi: «Competenza *della Regione* (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)»; al comma 1, primo e secondo rigo, dove è scritto: «... *il presidente della giunta regionale* ordina ...», leggasi: «... *la Regione* ordina ...»;

alla pag. 81, prima colonna, articolo 102, comma 1, dove è scritto: «... una somma non inferiore a *lire 50 milioni*.», leggasi: «... una somma non inferiore a *25822 euro*.»;

al comma 2, al quarto rigo, dove è scritto: «... si provvede a mezzo *dell'esattoria* comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione*, e resa esecutiva dal prefetto*.», leggasi: «... si provvede a mezzo *del competente ufficio* comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.»;

al comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «... con l'aumento dell'aggio spettante *all'esattore*, è fatta mediante ruoli resi esecutivi *dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette*.», leggasi: «... con l'aumento dell'aggio spettante *al concessionario*, è fatta mediante ruoli esecutivi.»;

alla pag. 81, seconda colonna, articolo 104, comma 4, dove è scritto: «4. *Il presidente della giunta regionale ...*», leggasi: «4. *La Regione ...*»;

alla pag. 82, seconda colonna, articolo 109, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «... Ministero *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*.», leggasi: «... Ministero *delle attività produttive*.»;

alla pag. 83, seconda colonna, articolo 112, comma 4, dove è scritto: «4. Con decreto del Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato ...*», leggasi: «4. Con decreto del Ministro *delle attività produttive ...*»;

alla pag. 84, seconda colonna, articolo 120, al comma 1, primo periodo, dove è scritto: «... una sanzione amministrativa da *lire centomila a lire cinquecentomila*.», leggasi: «... una sanzione amministrativa da *51 a 258 euro*.»; al secondo periodo, dove è scritto: «... una sanzione amministrativa da *lire un milione a lire dieci milioni*.», leggasi: «... una sanzione amministrativa da *516 a 5164 euro*.»;

alla pag. 85, seconda colonna, articolo 125, comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... *il sindaco ...*», leggasi: «... *il Comune ...*»;

al comma 3, dove è scritto: «... Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*.», leggasi: «... Ministro *delle attività produttive*.»;

alla pag. 86, prima colonna, articolo 128, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... *sentito il parere del Consiglio di Stato*, su proposta del Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, sentito il Ministro *dei lavori pubblici* ...», leggasi: «... su proposta del Ministro *delle attività produttive*, sentito il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti* ...»;

alla pag. 86, seconda colonna, articolo 130, comma 1, penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... dal Ministro *dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, di concerto con il Ministro *dei lavori pubblici*.», leggasi: «... dal Ministro *delle attività produttive*, di concerto con il Ministro *delle infrastrutture e dei trasporti*.»;

alla pag. 87, prima colonna, articolo 132, al comma 1, dove è scritto: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire un milione e non superiore a lire cinque milioni*.», leggasi: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *516 euro e non superiore a 2582 euro*.»;

al comma 5, al quarto rigo, dove è scritto: «... è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire un milione e non superiore a lire cinque milioni*.», leggasi: «... è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a *516 euro e non superiore a 2582 euro*.»;

al comma 6, terzo rigo, dove è scritto: «... è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni*, ...», leggasi: «... è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a *2582 euro e non superiore a 25822 euro*, ...»;

al comma 8, dal terzultimo rigo, dove è scritto: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni*.», leggasi: «... con la sanzione amministrativa non inferiore a *5164 euro e non superiore a 51645 euro*.»;

alla pag. 87, seconda colonna, articolo 134, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... difformità dalle norme *della presente legge* ...», leggasi: «... difformità dalle norme *del presente testo unico* ...».

AVVERTENZA:

Si dà notizia che nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2001, si procederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, alla ripubblicazione dei sopracitati testi.

01A12244

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651264/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 6 4 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77